

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Avvertenza: Ai fini del presente Capitolato si intende per “Codice” il testo vigente del D.Lgs.163/2006 e successive modifiche ed integrazioni introdotte fino alla Legge 106/2011, e con le modifiche ad esso apportate dalla L.R.n.12/2011 di recepimento in Sicilia. Si intende inoltre per “Regolamento” il testo vigente del D.P.R.207/2010 così come recepito in Sicilia con L.R.12/2011. Si intende per **RUP** il Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art.10 comma 1 del Codice,

CAPITOLO I

- Oggetto ed ammontare dell'appalto - Designazione, forme e principali dimensioni delle opere - Condizioni di appalto

1 - Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto : “lavori urgenti di manutenzione straordinaria delle opere edili e per interventi sugli impianti elettrici, termoidraulici ed opere connesse, da eseguire negli istituti scolastici ricadenti nei Comuni da Patti a Mistretta”.

Le indicazioni del presente Capitolato e di tutti gli elaborati e disegni di cui al successivo art.8 ne forniscono la consistenza quantitativa e qualitativa e le caratteristiche di esecuzione.

2 - Ammontare dell'appalto

2.1 Importo dei lavori

L'importo complessivo dei lavori a base d'asta compresi nel presente appalto ammonta presuntivamente a **€ 43.800,00** (Euro quarantatremilaottocento/00) comprensivo degli oneri per la sicurezza. Con riferimento all'importo di cui sopra, la distribuzione relativa alle varie categorie di lavoro da realizzare è riassunta nella seguente **tabella1:**

Lavorazioni	Costo	Categoria	Incidenza
01 – Opere edili –Ristrutturazione edilizia	€ 43.800,00	OG 1	100%

La categoria prevalente ai sensi dell'art.30 del D.P.R. 34/2000 è definita nella Categoria **OG 01** “Edifici civili e industriali” **classifica 1**. Categorie scorporabili e subappaltabili sono quelle relative alla categoria ----, indicata al punto ---- della tabella, per un totale di € -----.

Tutti gli importi di cui sopra saranno soggetti al ribasso d'asta; ad eccezione degli oneri derivanti dai piani di sicurezza di cui all'art.131 del Codice.

L'importo dei lavori previsto contrattualmente può variare di un quinto in più o in meno, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art.132 del Codice e del Capitolato Generale d'Appalto per le OO.PP., senza che l'appaltatore possa avanzare alcuna pretesa.

Gli importi sopra indicati sono comprensivi dei costi relativi all'attuazione delle misure per la sicurezza fisica e la salute dei lavoratori, che sono stati fissati, per l'intervento in oggetto, nella misura del **1,96%** del costo unitario delle singole lavorazioni. Ne consegue che, ai fini della determinazione dell'importo da sottoporre a ribasso d'asta l'ammontare complessivo dell'appalto, di cui al presente articolo deve essere così suddiviso:

2.2 Importo per lavori e servizi di ingegneria, da assoggettare a ribasso

Nella Tabella che segue sono riportati gli importi dei lavori, con l'individuazione dei rispettivi importi relativi agli oneri per la sicurezza:

tabella 2	A Importo (soggetti a ribasso)	B Importo costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)	C = A+B Importo complessivo
Lavori a misura	€ 42.940,00	€ 960,00	€ 43.800,00
Lavori a corpo	0	0	0
Lavori in economia	0	0	0
totale	€ 42.940,00	€ 960,00	€ 43.800,00

Eventuali servizi di ingegneria che dovranno essere forniti dal costruttore sono quelli relativi a _____. Ai fini dell'appalto il loro importo, da assoggettare a ribasso, è quello desunto dalle relative parcelle allegate nell'elaborato "competenze tecniche" del progetto posto a base di gara, per l'importo complessivo indicato nella precedente tabella + IVA e INARCASSA.

2.3 Importo contrattuale

L'importo contrattuale corrisponde all'importo totale indicato nella precedente tabella, al netto dei rispettivi ribassi d'asta presentati dell'aggiudicatario in sede di gara.

2.4 Variazioni degli importi

Le cifre o le percentuali del prospetto di cui al punto 2.1, indicano gli importi presuntivi e le incidenze delle diverse categorie di lavoro e delle diverse opere nonché quello per i servizi di ingegneria, da assoggettare ai rispettivi ribassi d'asta offerti in sede di gara. L'importo definitivo dell'appalto sarà quello del progetto esecutivo.

Detti importi, durante il corso dei lavori, potranno variare tanto in più quanto meno (e ciò sia in vista assoluta quanto nelle reciproche proporzioni a seguito di modifiche, aggiunte o soppressioni che l'amministrazione appaltante riterrà necessario ed opportuno apportare al progetto) nei limiti e con le prescrizioni di cui agli artt. 10 e 12 del vigente Capitolato Generale (D.P.R. 145/2000) e art.132 del Codice.

3 - Designazione sommaria delle opere - Opere escluse

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 del Regolamento, le opere che formano oggetto del presente appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori:

Interventi nei lastrici solari e sulle coperture a tetto

Messa in sicurezza di prospetti e cornicioni con ripristino delle parti degradate

Demolizioni e rifacimento di pavimentazioni e rivestimenti;

Rimozione e sostituzione di infissi interni ed esterni;

Interventi sugli impianti (antincendio, condizionamento, elettrico, idrico);

Lavori vari connessi alla sicurezza e all'agibilità dell'edificio scolastico.

La forma e le principali dimensioni delle opere, che formano oggetto dell'appalto, risultano dalle descrizioni delle voci di spesa e dai disegni allegati al contratto e dalle indicazioni che verranno meglio precisate all'atto esecutivo della Direzione dei lavori:

Tutte le opere non comprese nel progetto, di cui il presente capitolato costituisce parte integrante, restano escluse dal presente appalto, riservandosi l'Amministrazione di affidare dette opere in tutto o in parte ad altra/e ditta/e senza che l'Appaltatore possa fare alcuna eccezione o richiedere compenso alcuno.

4 - Condizioni di appalto

Nell'accettare i lavori sopra designati l'Appaltatore ammette e riconosce pienamente:

Di avere preso conoscenza delle opere da eseguire, di avere visitato la località interessata dai lavori, di avere accertato le buone condizioni di viabilità ed accesso, nonché la realizzabilità delle opere previste in progetto comprese le relative strutture ed impianti.

Di avere accertato l'esistenza e la normale reperibilità sul mercato dei materiali da impiegare, in correlazione anche ai tempi previsti per la durata dei lavori.

Di aver valutato, nell'offerta di ribasso, tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti.

Di essere perfettamente edotto del programma dei lavori e dei giorni nello stesso considerati per andamento climatico sfavorevole.

Di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori.

Di aver preso conoscenza del Piano di sicurezza e coordinamento. PSC

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvivenza di elementi non valutati o non considerati, come, ad esempio la cosiddetta "sorpresa geologica", tranne che nuovi elementi si configurino come causa di forza maggiore contemplata dal Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente Capitolato) o che si riferiscono a condizioni soggette a revisioni.

Con l'accettazione dei lavori l'Appaltatore dichiara implicitamente di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo i migliori precetti dell'arte e con i più aggiornati sistemi costruttivi con le relative congruenti misure di sicurezza e salvaguardia.

5 - Variazioni delle opere progettate

5.1 varianti in corso d'opera

Le indicazioni di cui ai precedenti articoli ed i disegni da allegare al contratto, debbono ritenersi unicamente come norma di massima per rendersi ragione delle opere da eseguire.

L'Amministrazione si riserva perciò la insindacabile facoltà di introdurre, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà più opportune per la buona riuscita e l'economia dei lavori, nei limiti prescritti dall'art.132 del Codice, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti dal vigente Capitolato Generale e dal presente Capitolato Speciale.

Di contro l'Appaltatore non potrà in alcun modo apportare variazioni di propria iniziativa al progetto, anche se di dettaglio.

Delle variazioni apportate senza il prescritto ordine o benessere della Direzione Lavori, potrà essere ordinata la eliminazione a cura e spese dello stesso, salvo il risarcimento dell'eventuale danno dell'Amministrazione appaltante.

5.2 nuovi prezzi per lavori non previsti

Eventuali prezzi per opere o lavori non previsti in progetto verranno determinati ai sensi dell'art.163 del Regolamento, sulla base di quelli presenti nel prezzario unico regionale predisposto dall'Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione Sicilia e vigente alla data della gara di appalto, o, in mancanza, in base ad apposite analisi elaborate in base ai prezzi di elenco posti a base di gara o, in mancanza, in base ai prezzi vigenti alla data della gara di appalto. I lavori non previsti dovranno essere oggetto di apposita variante approvata dal R.U.P. prima della loro esecuzione. I prezzi ivi presenti dovranno essere posti a base delle valutazioni per la formazione di nuovi prezzi, avendo riguardo alle quantità necessarie al presente appalto, e modificandoli, entro il quinto in più o in meno qualora tali quantità si discostino oltre la metà, in più o in meno, rispetto alle quantità standard normalmente impiegate in lavori e cantieri simili per tipo ed ampiezza.

6 - Eccezioni dell'appaltatore

Nel caso che l'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità di esecuzione e gli oneri connessi alla esecuzione stessa dei lavori siano più gravosi di quelli previsti nel presente Capitolato Speciale e tali, quindi, da richiedere la pattuizione di un nuovo prezzo o la corresponsione di un particolare compenso, egli, prima di dar corso all'ordine di servizi, con il quale tali lavori sono stati disposti, dovrà inoltrare le proprie eccezioni e/o riserve nei modi e nei termini prescritti dall'art.164 del Regolamento.

Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre l'Amministrazione ad oneri imprevisti, resta contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.

CAPITOLO II

Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

7 - Osservanza delle leggi, del regolamento e del Capitolato Generale

Per quanto non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal presente Capitolato e dal contratto, l'esecuzione dell'appalto é soggetta, nell'ordine, all'osservanza delle seguenti Norme:

- Capitolato Speciale di appalto tipo, edito dal Ministero dei LL.PP.
- D.Lgs.163/2006 e s.m.i. nel testi recepito in Sicilia con L.R.12/2011, in prosieguo indicato come "Codice";
- Regolamento di attuazione del Codice approvato con D.P.R. 207/2010, in seguito denominato "Regolamento";
- Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici approvato con Decreto del Ministro dei LL.PP. n°145 del 19.04.2000;
- le norme e regolamenti eventualmente elencati nella Relazione Tecnica allegata al progetto posto a base di gara;
- Leggi, Decreti, Regolamenti e Circolari Ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
- Norme emanate dal C.N.R., Norme U.N.I., Norme C.E.I., Tabelle CEI-UNEL e testi (anche se non esplicitamente citati nel presente Capitolato), inerenti le categorie di lavori oggetto del presente Capitolato, nelle edizioni vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
- Codice Civile – libro IV, titolo III, capo VII "dell'appalto", artt. 1655-1677;
- Testo Unico sulla sicurezza D.Lgv 81/08;

Ogni rimando ad altre norme, nel corpo del presente Capitolato, è da considerarsi riferito al Codice, al Regolamento ed al Capitolato Generale come sopra identificati.

8 - Documenti che fanno parte del contratto

Costituiscono parte integrante del contratto di appalto, per quanto materialmente non allegati:

- le tavole grafiche e l'elenco prezzi del progetto posto a base di gara;
- il presente Capitolato Speciale di appalto;
- il Capitolato Speciale di appalto tipo, edito dal Ministero dei LL.PP.
- il Capitolato Generale di Appalto;

Fa inoltre parte integrante e sostanziale il Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS) redatto ai sensi dell'art. 131 del D.Lgs. 163/2006.

Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire non formeranno parte integrante dei documenti di appalto e la Direzione dei Lavori si riserva di consegnarli all'Appaltatore in quell'ordine che riterrà più opportuno, in qualsiasi tempo durante il corso dei lavori.

9 - Cauzione provvisoria - Termine di stipula del contratto definitivo

9.1 Cauzione provvisoria

La cauzione provvisoria è richiesta ai sensi di quanto disposto all'art. 75 del Codice.

L'Appaltatore é tenuto a stipulare il contratto definitivo nel termine stabilito. In difetto, l'Amministratore appaltante procederà alla revoca dell'assegnazione e affiderà l'appalto all'Impresa seconda classificata nella graduatoria.

9.2 Cauzione definitiva

L'esecutore dei lavori é obbligato a costituire una garanzia fidejussoria nei modi e termini previsti dall'art.113 del Codice e dell'art.123 del Regolamento con le modifiche apportate dall'art.7, comma 2 lettera a) della Legge Regionale n.12/2011 che testualmente recita: "a) la quota in aumento di cui all'articolo 113, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sia costituita, per almeno la metà del suo ammontare, con le modalità previste dall'articolo 75, comma 2, del medesimo decreto legislativo o con fidejussione bancaria;"

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Detta garanzia fidejussoria viene richiesta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempienza delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dall'Amministrazione appaltante, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso l'Appaltatore, salva, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente.

Pertanto resta convenuto che, anche quando dopo l'approvazione del collaudo finale nulla osti da parte dell'Amministrazione alla restituzione della cauzione, questa potrà restare, ad insindacabile giudizio della stessa, in tutto

o in parte, vincolata a garanzia dei diritti dei creditori per i titoli di cui all'art.218 del "Regolamento", ogni qualvolta la rata di saldo dovuta all'Appaltatore non sarà ritenuta sufficiente allo scopo e fino a quando lo stesso non avrà dimostrato di avere esaurito ogni obbligo e tacitato ogni credito.

9.3 Coperture assicurative - Assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile

L'appaltatore è obbligato a stipulare in favore dell'Ente Appaltante le garanzie di cui all'articolo 129 del Codice e degli articoli 125 e 126 del Regolamento.

10 - Consegna dei lavori

10.1 Consegna in generale

La consegna dei lavori all'Appaltatore avverrà con le modalità prescritte dagli artt.153, 154 e 155 del "Regolamento" ed in osservanza a quanto disposto dall'art.9 del Capitolato Generale d'appalto.

La consegna dei lavori verrà effettuata come prescritto dal 2° comma dell'articolo 153 del "Regolamento". Qualora l'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito per la consegna, gli verrà assegnato un termine perentorio, oltre il quale l'Amministrazione, ai sensi del comma 7 del predetto art.153, avrà, a sua scelta il diritto di rescindere il contratto o di procedere alla esecuzione di ufficio.

Pertanto la data legale della consegna, per tutti gli effetti di legge e di regolamento, resta comunque quella della "consegna in generale" che si intende "consegna definitiva".

10.2 Consegna frazionata

Nel caso in cui i lavori in appalto siano molto estesi, ovvero manchi l'intera disponibilità dell'area sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere, o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, l'Amministrazione potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo l'Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi.

La data legale della consegna, per tutti gli effetti di legge e di regolamento, sarà quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.

In caso di consegna parziale, l'Appaltatore sarà tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangono le cause di indisponibilità si applicherà la disciplina prevista dall'art. 158 del "Regolamento".

10.3 Inizio lavori - Penale a causa di risoluzione

L'Appaltatore darà inizio ai lavori immediatamente e ad ogni modo non oltre 15 giorni dal verbale di consegna.

In caso di ritardo, ai sensi dell'art.145 del Regolamento, sarà applicata la penale giornaliera dello 0,5 per mille dell'importo contrattuale. Ove il ritardo dovesse eccedere i 10 giorni dalla data di consegna si passerà alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione.

11 - Tempo utile per la ultimazione dei lavori - Penale per il ritardo.

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto resta fissato, in base alle fasi previste nel crono programma allegato al progetto esecutivo, che, in ogni caso, non potrà superare **giorni (90) novanta naturali consecutivi** decorrenti dalla data di consegna.

In caso di ritardata ultimazione, la penale di cui all'art.22 del Capitolato Generale rimane stabilita nella misura giornaliera **dell'uno per mille** dell'ammontare netto contrattuale, ai sensi dell'art.145 comma 3 del "Regolamento".

Tanto la penale, quanto il rimborso delle maggiori spese di assistenza, insindacabilmente valutate queste ultime dalla Direzione Lavori, verranno senz'altro iscritte a debito dell'Appaltatore negli atti contabili.

Non saranno concesse proroghe al termine di ultimazione, salvo che nei casi espressamente contemplati nel presente Capitolato e per imprevedibili casi di effettiva forza maggiore, ivi compresi gli scioperi di carattere provinciale, regionale o nazionale.

12 - Sospensione e ripresa dei lavori

Ai sensi dell'art.24 del Capitolato Generale d'Appalto e dell'art.158 e seguenti del Regolamento, è ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'art.132 del Codice.

La sospensione di cui sopra permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto. Nel caso di sospensione dovuta alla redazione di perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre al progetto.

L'appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Nei casi previsti dall'art.158, comma 2 del Regolamento Generale il responsabile del procedimento determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che lo hanno indotto a sospendere i lavori. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma precedente, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso o indennizzo.

In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione dei lavori.

La sospensione parziale dei lavori ai sensi dell'art.158, comma 7 del Regolamento Generale determina altresì il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma dei lavori redatto dall'impresa.

Ai sensi dell'art.25 del Capitolato Generale d'Appalto (CGA), le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle stabilite dall'articolo precedente sono considerate illegittime e danno diritto all'appaltatore ad ottenere il riconoscimento dei danni prodotti.

Ai sensi dell'art.1382 del codice civile, il danno derivante da sospensione illegittimamente disposta è quantificato secondo i seguenti criteri:

a) detratte dal prezzo globale nella misura intera, le spese generali infruttifere sono determinate nella misura pari alla metà della percentuale minima prevista dall'art.32, comma 2, lettera c) del Regolamento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;

b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi moratori come fissati dall'art.30, comma 4, del CGA computati sulla percentuale prevista dall'art.32, comma 2, lettera d) del Regolamento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;

c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente ai macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori ai sensi dell'art.158, comma 5, del Regolamento;

d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

Al di fuori delle voci elencate al comma 2 sono ammesse a risarcimento ulteriori voci di danno solo se documentate e strettamente connesse alla sospensione dei lavori.

Durante i periodi di sospensione saranno a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri specifici di cui al presente Capitolato. Si richiamano, sull'argomento, le disposizioni all'art.24 del Capitolato Generale d'Appalto.

13 - Proroghe

Ai sensi dell'art.26 del Capitolato Generale d'Appalto, l'appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale tenendo conto del tempo previsto dal comma 3. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'appaltatore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante.

La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

14 - Impianto del cantiere - Programma ed ordine dei lavori

14.1 Impianto del cantiere

L'Appaltatore dovrà provvedere all'impianto del cantiere non oltre il termine di cinque giorni dalla data di consegna.

14.2 Programma ed ordine dei lavori

In linea generale l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della Direzione, ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione appaltante.

Questa si riserva ad ogni modo il diritto di stabilire la precedenza od il differimento di un determinato tipo di lavoro, o l'esecuzione entro un congruo termine perentorio, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o richiedere particolari compensi.

14.3 Elenco degli addetti da utilizzare per opere specialistiche di restauro

In caso di lavori di restauro su manufatti di elevato valore storico e artistico, a richiesta della Stazione Appaltante, l'Appaltatore avrà l'obbligo di incaricare, a propria cura e spese, entro trenta giorni dalla consegna dei lavori, un proprio consulente in possesso di diploma di laurea in architettura, meglio se in possesso di specifico dottorato di ricerca per il restauro di monumenti ed opere d'arte, che dimostri il possesso di adeguata e documentata esperienza almeno decennale nel campo del restauro di manufatti di alto valore storico ed artistico e che possa fornire alla direzione lavori ed al RUP, anche sotto forma di relazioni scritte, ogni possibile consulenza e delucidazione sulle migliori tecniche di restauro possibili in relazione alle caratteristiche ed esigenze del manufatto interessato dai lavori ed alle eventuali prescrizioni della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali. Il nominativo del Consulente dovrà essere di gradimento della Stazione Appaltante, la quale potrà, in qualsiasi momento chiederne la sostituzione immediata. Le spese per l'espletamento dell'incarico sono a totale carico dell'appaltatore in quanto comprese e compensate nei prezzi di elenco.

Inoltre l'appaltatore dovrà fornire alla Direzione dei lavori l'elenco completo degli specialisti che dovranno eseguire i lavori. In tale elenco dovranno essere documentate le specifiche competenze professionali degli addetti. Si specifica che i lavori tutti dovranno essere esclusivamente realizzati da restauratori professionisti diplomati presso "l'Istituto Centrale del Restauro o l'Opificio delle pietre dure". Tale specifica dovrà essere appositamente certificata e sottoposta a verifica da parte della Direzione dei lavori.

L'Appaltatore, nel corso dei lavori, potrà variare gli addetti solo dietro specifica autorizzazione della Direzione dei lavori.

14.4 Premio di incentivazione

Per i lavori oggetto del presente appalto non è previsto alcun premio di incentivazione.

15 - Anticipazioni

15.1 Anticipazioni fatte dall'Amministrazione all'Impresa

1. Per i contratti di appalto relativi a lavori, disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, affidati a seguito di gare bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge de 19 agosto 2013 n. 98 di conversione del D.L. 21 giugno 2013, n.69 e fino al 31 dicembre 2014, in deroga ai vigenti divieti di anticipazione del prezzo, è prevista e pubblicizzata nella gara d'appalto la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Si applicano gli articoli 124, commi I e 2, e 140, commi 2 e 3 del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.

2. Nel caso di contratti di appalto relativi a lavori di durata pluriennale, l'anticipazione va compensata fino alla concorrenza dell'importo sui pagamenti effettuati nel corso del primo anno contabile.

3. Nel caso di contratti sottoscritti nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno, l'anticipazione è effettuata nel primo mese dell'anno successivo ed è compensata nel corso del medesimo anno contabile.

Ai sensi dell'art.124 del "Regolamento" l'erogazione dell'anticipazione, ove consentita dalla legge, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori, e in ogni caso, entro il primo anno contabile..

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.

15.2 Anticipazioni effettuate dall'Impresa per il pagamento di lavori o provviste

l'Amministrazione può avvalersi della facoltà di chiedere all'Appaltatore l'anticipazione per il pagamento di lavori o provviste relative all'opera appaltata, ma non compresi nell'appalto.

16 - Pagamenti in acconto - contabilizzazione dei lavori

16.1 Lavori in generale

In conformità a quanto disposto dall'art.29 del Capitolato Generale e dall'art. 141 del "Regolamento", all'Appaltatore saranno corrisposti, in corso d'opera, pagamenti in acconto, ogni qualvolta l'ammontare dei lavori avrà raggiunto l'importo di € **25.000,00 (euro venticinquemila/00)** al netto del ribasso contrattuale, e della ritenuta dello 0,5% prevista dall'art.7 del Capitolato Generale di Appalto.

L'importo minimo che dà diritto ai pagamenti in acconto, nel caso di sospensione di durata superiore a 90 giorni, potrà essere derogato.

Il certificato di pagamento dell'ultimo acconto, qualunque ne sia l'ammontare al netto, sarà emesso contestualmente all'ultimazione dei lavori, (accertata e certificata dalla Direzione Lavori come prescritto).

La rata di saldo sarà pagata previa garanzia fidejussoria e previa attestazione, da parte dell'Appaltatore, del regolare adempimento degli obblighi contributivi ed assicurativi, non oltre il novantesimo giorno dell'emissione del Certificato

del collaudo provvisorio (o di regolare esecuzione). Detto pagamento non costituirà comunque presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art.1666, 2° comma, del Codice Civile.

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal Capitolato Speciale, che non devono comunque superare quelli fissati dal Capitolato Generale, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori così come stabilito dall'Art. 133 e 141 del Codice, dagli artt.29 e 30 del Capitolato Generale di Appalto e dagli artt.124 e 142 del "Regolamento".

16.2 Contabilizzazione delle opere a corpo (in caso di appalti d'importo superiore a € 500.000)

Ai sensi dell'art.53 del Codice le opere d'importo superiore a €.500.000 non riguardanti lavori di manutenzione o ristrutturazione o restauri, saranno contabilizzate a corpo sia per la parte in elevazione che per quella in fondazione, e per l'importo totale previsto nel progetto esecutivo approvato dall'Ente Appaltante al netto del ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore aggiudicatario.

Ai fini del pagamento dell'opera con i vari stati di avanzamento, il loro importo totale quantificato nel progetto esecutivo approvato dall'Ente Appaltante, sarà ripartito secondo le percentuali indicate nella precedente tabella 1. Per il relativo pagamento si potrà procedere secondo S.A.L. rilasciati dalla DL in corso d'opera in relazione alla verifica dalla stessa effettuata per stabilire il loro grado di avanzamento e completamento, nei modi seguenti:

1) SCAVI E OPERE IN C.A.: per la categoria delle lavorazioni indicate nella tabella 1 relativa a scavi ed opere in c.a., l'importo totale indicato in tabella sarà pagato in corso d'opera secondo la ripartizione del 30% per tutte le strutture in fondazione e per il 50% per quelle in elevazione, quest'ultime anche in proporzione alla parte di cubatura in elevazione già realizzata rispetto a quella totale indicata nel progetto esecutivo approvato. Ciascuna delle predette percentuali potrà essere corrisposta per l'aliquota di 0,50 all'avvenuto getto dei calcestruzzi nei casseri, e per la restante aliquota 0,50 dopo la verifica positiva certificata dalla DL con appositi verbali, delle relative prove di carico e prove di qualità dei materiali impiegati. Il 10% sarà contabilizzato all'avvenuto deposito del collaudo statico positivo. Il restante 10% al deposito del collaudo finale amministrativo positivo.

2) OPERE SPECIALI IN C.A. IN FONDAZIONE: per la categoria delle lavorazioni indicate nella tabella 1 relativa a opere speciali in c.a. in fondazione, il relativo importo totale previsto in tabella sarà pagato in corso d'opera in proporzione al completamento delle singole strutture (pali, tiranti, paratie, etc), per il 30% all'avvenuto getto dei calcestruzzi o malte speciali nei casseri, per il 50% dopo la verifica positiva certificata dalla DL con apposito verbale delle relative prove di carico e prove sulla qualità dei materiali impiegati. Il 10% sarà contabilizzato all'avvenuto deposito del relativo collaudo statico positivo. Il restante 10% al deposito del collaudo finale amministrativo positivo.

3) STRUTTURE IN ACCIAIO: per la categoria delle lavorazioni indicate nella tabella 1 relativa a strutture in acciaio, anche di tipo speciale, il relativo importo totale previsto in tabella sarà pagato in corso d'opera in proporzione alla cubatura in elevazione già realizzata rispetto a quella prevista nel progetto esecutivo approvato, per il 30% prima del loro montaggio in opera e dopo la verifica positiva in officina della loro rispondenza ai materiali e disegni previsti nel progetto esecutivo approvato, come certificati dalla DL con apposito verbale, e per il 50% all'avvenuto loro montaggio in opera ed esecuzione delle relative prove di carico su strutture, sulle saldature, bullonature etc. in base al relativo verbale emesso dalla D.L. Il 10% sarà contabilizzato all'avvenuto deposito del collaudo statico positivo. Il restante 10% al deposito del collaudo finale amministrativo positivo.

4) ALTRE LAVORAZIONI IN CATEGORIA OG1 e OG6: per ciascuna delle altre lavorazioni indicate nella tabella 1, appartenenti alla categoria OG1, il relativo importo indicati in tabella sarà pagato in corso d'opera per il 90% dell'importo al loro avvenuto completamento in proporzione alla cubatura in elevazione già realizzata rispetto a quella prevista nel progetto esecutivo approvato. Il restante 10% sarà pagato dopo il deposito del collaudo finale amministrativo positivo.

5) IMPIANTI IN CATEGORIA OG11: per ciascuno degli impianti indicati nella tabella 1 ed appartenenti alla categoria OG11, il relativo importo indicato in tabella sarà pagato per il 30% all'arrivo dei rispettivi materiali a piè d'opera e in proporzione alla relativa quantità verificata ed accettata dalla D.L. con apposito verbale che certificherà la rispondenza dei materiali a quelli previsti in Capitolato. Il 30% verrà corrisposto in corso d'opera al completamento dell'impianto; il 30% all'avvenuta prova positiva di funzionalità e collaudo certificata dalla D.L. con apposito verbale; il restante 10% all'avvenuto deposito del collaudo finale amministrativo positivo.

16.3 Contabilizzazione di lavori a misura e a corpo previsti in Elenco Prezzi

I lavori a misura previsti nel progetto, o quelli riguardanti lavori di manutenzione, restauro o ristrutturazione, saranno contabilizzati a misura, applicando i prezzi di Elenco, al netto del ribasso di contratto, alle quantità delle rispettive categorie di lavoro eseguite e contabilizzate. Le eventuali lavorazioni a corpo previste nell'Elenco Prezzi saranno contabilizzate, al netto del ribasso contrattuale, applicando al relativo importo di elenco, per ogni stato di avanzamento, un'aliquota percentuale proporzionale alla parte di esse già eseguita ed accettata dalla D.L.

Tutte le categorie di lavoro per le quali l'Impresa dovrà fornire le certificazioni saranno contabilizzate all'80% dell'importo indicato in Elenco, il rimanente 20% verrà corrisposto all'Impresa a presentazione delle certificazioni richieste ove mancanti.

A discrezione dell'Amministrazione, i materiali approvvigionati in cantiere, qualora accettati dalla Direzione dei Lavori, ai sensi e nei limiti dell'art. 28 del Capitolato Generale, potranno essere compresi negli stati di avanzamento dei lavori in aggiunta alle aliquote avanti stabilite. La valutazione sarà fatta a misura, con i relativi prezzi di Elenco per i

materiali a piè d'opera. Non potranno comunque essere presi in considerazione materiali e manufatti che non siano destinati ad essere completamente impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto.

Le eventuali somministrazioni di operai e di materiali per lavori in economia, che venissero fatte dall'Appaltatore per ordine della Direzione Lavori, saranno pagate con apposite liste mensili o settimanali, da comprendersi nella contabilità dei lavori, a prezzi di contratto.

17 - Danni di forza maggiore

Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili od eccezionali e per i quali l'Appaltatore non abbia trascurato le normali ed ordinarie precauzioni.

Non rientreranno comunque in tale classifica, quando causati da precipitazioni o da geli, anche se di notevole entità: gli smottamenti e le solcature delle scarpate, l'interramento dei cavi, la deformazione dei rilevati, il danneggiamento alle opere d'arte per rigonfiamento dei terreni, gli ammaloramenti della sovrastruttura stradale, qualsiasi altro tipo di lavorazione non ancora completata per ritardi imputabili all'appaltatore.

L'Appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad evitare danni od a provvedere alla loro immediata eliminazione ove gli stessi si siano già verificati.

Per i danni causati da forza maggiore si applicano le norme dell'art. 348 della Legge 20 Marzo 1865, n° 2248, dell'art. 14 del Capitolato Generale e dell'art. 166 del Regolamento.

I danni dovranno essere denunciati dall'Appaltatore immediatamente, appena verificatosi l'avvenimento, ed in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i tre giorni.

Il compenso sarà limitato all'importo dei lavori necessari per le riparazioni valutati a prezzi di contratto. Questo anche nel caso che i danni di forza maggiore dovessero verificarsi nel periodo intercorrente tra l'ultimazione dei lavori ed il collaudo. Resteranno comunque a totale carico dell'Appaltatore i danni subiti da tutte quelle opere non ancora misurate, né regolarmente inserite a libretto.

18 - Accertamento e misurazione dei lavori

La Direzione Lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento ed alla misurazione delle opere compiute; ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale, i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere gli verranno senz'altro addebitati.

In tal caso, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione di certificati di pagamento.

19 - Ultimazione dei lavori - Conto finale - Collaudo

19.1 Ultimazione dei lavori

Non appena avvenuta l'ultimazione dei lavori l'Appaltatore informerà per iscritto la Direzione che, previo congruo preavviso procederà alle necessarie contestazioni in contraddittorio redigendo, ove le opere vengano riscontrate regolarmente eseguite, l'apposito certificato.

Qualora dall'accertamento risultasse la necessità di rifare o modificare qualche opera, per esecuzione non perfetta, l'Appaltatore dovrà effettuare i rifacimenti e le modifiche ordinate, nel tempo che gli verrà prescritto e che verrà considerato, agli effetti di eventuali ritardi, come tempo impiegato per i lavori.

19.2 Conto finale

La contabilità finale dei lavori verrà redatta, ai sensi dell'art. 200 del Regolamento, nel termine di tre mesi dalla data di ultimazione.

Entro lo stesso termine detta contabilità verrà trasmessa all'Amministrazione appaltante per i provvedimenti di competenza.

19.3 Collaudo

Ai sensi dell'art.141 comma 3 del Codice, per lavori di importo sino a € 500.000,00, il certificato di collaudo è sostituito da quello di Regolare Esecuzione; per i lavori di importo superiore, ma non eccedente il milione di euro, è in facoltà del soggetto appaltante sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione deve comunque essere emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

In ogni caso l'Ente si riserva di eseguire il collaudo in luogo del certificato di regolare esecuzione anche per opere d'importo inferiore a € 500.000 in ragione della loro complessità e/o contenziosi o altre particolari ragioni che dovranno essere indicate nell'atto di affidamento.

A prescindere dai collaudi parziali che potranno essere disposti dall'Amministrazione, le operazioni di collaudo definitivo avranno inizio nel termine di giorni trenta dalla data di ultimazione dei lavori e saranno portate a compimento nel termine di giorni trenta dall'inizio con l'emissione del relativo certificato e l'invio dei documenti all'Amministrazione.

L'Appaltatore dovrà a propria cura e spese, mettere a disposizione del collaudatore gli operai e i mezzi di opera occorrenti per le operazioni di collaudo e per i lavori di ripristino resi necessari dai saggi eseguiti.

Inoltre, ove durante il collaudo venissero accertati i difetti di cui all'art.227 del Regolamento, l'Appaltatore sarà altresì tenuto ad eseguire tutti i lavori che il collaudatore riterrà necessari, nel termine dallo stesso assegnato.

Qualora l'Appaltatore non ottemperasse a tali obblighi, il Collaudatore potrà disporre che sia provveduto d'ufficio e la spesa relativa, ivi compresa la penale per l'eventuale ritardo, verrà dedotta dal residuo credito.

Per tutti gli effetti di legge e, in particolare, per quanto attiene ai termini di cui agli artt. 1667 e 1669 C.C., con l'emissione del certificato di favorevole collaudo e dalla data di approvazione dello stesso, avrà luogo la presa in consegna delle opere da parte dell'Amministrazione appaltante.

20 - Manutenzione delle opere fino al collaudo

Ai sensi dell'art.32 comma 4/n del Regolamento, sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo definitivo delle opere, la manutenzione delle stesse, ordinaria e straordinaria, dovrà essere fatta a cura e spese dell'Appaltatore.

Per tutto il periodo intercorrente tra l'esecuzione ed il collaudo e salve le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 del C.C., l'Appaltatore è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell'uso, purché corretto, delle opere. In tale periodo la manutenzione dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo ed in ogni caso, sotto pena d'intervento d'ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione Lavori.

21 - Discordanze degli atti di contratto - Prestazioni alternative

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'Appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta all'Amministrazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.

Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'Appaltatore rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: Contratto – Capitolato prestazionale d'oneri (se allegato al contratto) - Capitolato Speciale d'Appalto - - Capitolato Speciale di appalto tipo, edito dal Ministero dei LL.PP. - Elenco Prezzi - Disegni.

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione Lavori.

L'Appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.

22 - Proprietà degli oggetti trovati e dei materiali di demolizione

22.1 oggetti trovati

L'Amministrazione, salvo i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia che si rinvenivano nei fondi espropriati per l'esecuzione dei lavori o nella sede dei lavori stessi. Dell'eventuale ritrovamento dovrà essere dato immediato avviso alla Direzione Lavori per le opportune disposizioni.

L'Appaltatore non potrà in ogni caso senza ordine scritto rimuovere od alterare l'oggetto del ritrovamento, sospendendo i lavori stessi nel luogo interessato. Ove necessario, tale sospensione potrà essere formalizzata dalla Direzione Lavori, rientrando tra le cause di forza maggiore previste dal primo comma dell'art. 30 del Capitolato Generale.

22.2 materiali di demolizione

Ai sensi dell'art. 36 del Capitolato Generale d'Appalto, i materiali provenienti da escavazioni o demolizioni sono di proprietà dell'amministrazione.

L'appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo stabilito negli atti contrattuali, intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.

Qualora gli atti contrattuali prevedano la cessione di detti materiali all'appaltatore, il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito deve essere dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia stata già fatta nella determinazione dei prezzi.

23 - Lavoro notturno e festivo

Qualora per cause non imputabili all'Appaltatore l'esecuzione delle opere dovessero procedere in modo da non garantire il rispetto del termine contrattuale, la Direzione potrà richiedere che i lavori siano proseguiti ininterrottamente, anche di notte e nei giorni festivi, previo Ordine di Servizio del D.L., vistata dal Responsabile del Procedimento. Dette prestazioni andranno compensate solamente per gli oneri aggiuntivi derivanti dal C.C.N.L. del comparto Edili per le maestranze effettivamente impegnate in cantiere su certificazione del D.L e con l'utilizzo delle risorse all'uopo previste

nei Q.T.E. o, in mancanza, nelle somme per imprevisti. Per tale incombenza nessun particolare indennizzo spetterà all'Appaltatore, salvo le maggiorazioni previste dalle tariffe sindacali per lavori condotti in siffatte circostanze.

24 - Disciplina nei cantieri

L'Appaltatore dovrà mantenere la perfetta disciplina nei cantieri impegnandosi ad osservare ed a fare osservare ai propri agenti ed operai le obbligazioni nascenti dal contratto.

La Direzione Lavori potrà esigere il cambiamento di tale personale per insubordinazione, incapacità o grave negligenza, ferma restando la responsabilità dell'Appaltatore per i danni o le inadempienze causati da tali mancanze.

25 - Trattamento e tutela dei lavoratori

25.1 Trattamento dei lavoratori

L'Appaltatore e' obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti oggetto del presente contratto e, se cooperativa, anche dei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nel settore, per la zona e nei tempi in cui si svolgono i lavori ed a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

L'Appaltatore si obbliga in particolare ad osservare le clausole dei contratti collettivi nazionali e provinciali relativi al trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività, od a provvedere all'accantonamento degli importi relativi nei modi e nelle forme in essi contratti previsti.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore fino alla data del collaudo anche se lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti o recede da esse ed indipendentemente dalla natura industriale od artigiana, dalla natura e dimensioni dell'impresa di cui e' titolare e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

25.2 Tutela dei lavoratori

L'Appaltatore dovrà altresì osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, comunicando, prima dell'inizio dei lavori e comunque non oltre 15 giorni dalla consegna, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici.

A garanzia di tali obblighi sarà operata sull'importo netto progressivo dei lavori una ritenuta dello 0,50%, salvo le maggiori responsabilità dell'Appaltatore.

26 - Estensione di responsabilità - Violazione degli obblighi

L'Appaltatore sarà responsabile nei confronti dell'Amministrazione del rispetto delle disposizioni del precedente articolo anche da parte dei subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia autorizzato non esime l'Appaltatore da detta responsabilità, fatta salva, in questa ipotesi, l'applicazione delle sanzioni per l'accertata inadempienza contrattuale e senza pregiudizio degli altri diritti dell'Amministrazione.

In caso di violazione degli obblighi suddetti, e sempre che la violazione sia stata accertata dall'Amministrazione o denunciata al competente Ispettorato del lavoro, l'Amministrazione sospenderà i pagamenti senza che ciò possa dar titolo a risarcimento di danni o a pagamento di interessi sulle somme trattenute.

Ai sensi dell'art.118 comma 6 del Codice, l'Appaltatore e, suo tramite, le Imprese subappaltatrici, dovranno trasmettere periodicamente all'Amministrazione copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

La Direzione Lavori avrà peraltro la facoltà, ai sensi dell'art. 9 del D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55, di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento.

27 - Oneri ed obblighi a carico dell'appaltatore

Oltre gli oneri di cui agli artt. 4, 5, 6, 7 e 14 del Capitolato Generale, ed agli altri specificati nel presente Capitolato Speciale e nel Capitolato Prestazionale di oneri, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

1) La formazione del cantiere e l'esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrenti, comprese le opere di recinzione, protezione ed accesso, per la circolazione in sicurezza delle persone e dei mezzi all'interno del cantiere, per la segnaletica di sicurezza, nonché quelle necessarie per mantenere la continuità delle comunicazioni, di scoli, acque e canalizzazioni esistenti.

2) L'installazione delle attrezzature ed impianti necessari ed atti, in rapporto all'entità dell'opera, ad assicurare la migliore esecuzione ed il normale ed ininterrotto svolgimento dei lavori.

3) L'apprestamento delle opere provvisorie, di protezione e sicurezza quali ponteggi a qualunque altezza, impalcature, assiti, steccati, armature, centinature, cassetture, ecc. compresi spostamenti, sfridi, mantenimenti e smontaggi a fine lavori. Le incastellature, le impalcature e le costruzioni provvisorie in genere, se prospettanti

all'esterno del cantiere o aggettanti su spazi pubblici o privati, dovranno essere idoneamente schermate. Tra le opere in argomento é compresa altresì un'adeguata illuminazione del cantiere.

4) La sistemazione delle strade e dei collegamenti esterni ed interni, la collocazione, ove necessario di ponticelli, andatoie, scalette di adeguata portanza e sicurezza.

5) L'installazione di tabelle e segnali luminosi nel numero sufficiente, sia di giorno che di notte, nonché l'esecuzione di tutti i provvedimenti che la Direzione Lavori riterrà indispensabili per garantire la sicurezza dei lavoratori, delle persone e dei veicoli e la continuità del traffico. I segnali saranno conformi alle disposizioni del Testo Unico delle Norme della Circolazione Stradale e del relativo Regolamento di esecuzione.

6) La vigilanza e guardiana del cantiere nel rispetto dei provvedimenti antimafia, sia diurna che notturna e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d'opera esistenti nello stesso (siano essi di pertinenza dell'Appaltatore, dell'Amministrazione, o di altre ditte), nonché delle opere eseguite od in corso di esecuzione e delle piantagioni. Tale vigilanza si intende estesa anche ai periodi di sospensione dei lavori ed al periodo intercorrente tra l'ultimazione ed il collaudo, salvo l'anticipata consegna delle opere all'Amministrazione appaltante e per le opere consegnate.

7) La prevenzione delle malattie e degli infortuni con l'adozione di ogni necessario provvedimento e predisposizione inerente all'igiene e sicurezza del lavoro, essendo l'Appaltatore obbligato ad attenersi a tutte le disposizioni e norme di Leggi e dei Regolamenti vigenti in materia all'epoca di esecuzione dei lavori.

8) La bonifica del sito del cantiere preliminarmente all'installazione dello stesso, lo smaltimento dei materiali e rifiuti di qualsiasi genere nel rispetto delle normative esistenti, la pulizia del cantiere e la manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni apprestamento provvisorio.

9) La fornitura di locali uso ufficio (in muratura o prefabbricati) idoneamente rifiniti e forniti dei servizi necessari alla permanenza ed al lavoro di ufficio della Direzione Lavori.

10) La fornitura di locali e strutture di servizio per gli operai, quali tettoie, ricoveri, spogliatoi prefabbricati o meno, e la fornitura di servizi igienico-sanitari in numero adeguato e di baracche da adibire anche a deposito dei materiali ed attrezzature particolari e/o il reperimento e l'apprestamento di idonei locali in edifici adiacenti al cantiere.

11) Le spese per gli allacciamenti provvisori, e relativi contributi e diritti, dei servizi di acqua, elettricità, gas, telefono e fognature necessari per il funzionamento del cantiere e l'esecuzione dei lavori, nonché le spese di utenza e consumo relative ai predetti servizi.

12) La fornitura di tutti i necessari attrezzi, strumenti e personale esperto per tracciamenti, rilievi, misurazioni, saggi, picchettazioni ecc. relativi alle operazioni di consegna, verifiche in corso d'opera, contabilità e collaudo dei lavori.

13) La riproduzione di grafici, relativi ai lavori eseguiti dall'impresa appaltatrice, redatti da Architetti o Ingegneri di gradimento della Direzione dei lavori.

14) Le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni per: opere di presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati, apertura di cave di prestito, uso di discariche, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali nonché le spese ad esse relative per tasse, diritti, indennità, canoni, cauzioni, ecc. Le spese e tutti gli adempimenti richiesti per il rilascio del certificato di prevenzione incendi (D.M. 16.02.82), per il rilascio del N.O. dell'Ufficio del Genio Civile riguardo la calcolazione esecutiva delle opere strutturali e per il rilascio delle certificazioni relative a tutti gli impianti (L. 46/90 - ISPESL - USL - ex ANCC). In difetto rimane ad esclusivo carico dell'Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione nonché il risarcimento degli eventuali danni. Inoltre così come specificato nel bando di gara, tra gli oneri a carico dell'impresa aggiudicatrice spetta il completamento della pratica burocratica al fine del rilascio dell'AUTORIZZAZIONE COMUNALE e di nulla osta integrativi così come da elenco:

1 Autorizzazione edilizia ai sensi dell'art.5 della L.R. 37/85;

2 Autorizzazione per il cambio di destinazione d'uso ai sensi dell'art. 10 L.R. 37/85;

3 Eventuale certificato di prevenzione incendi dei VV.FF.

4 Acquisizione della autorizzazione sindacale per l'esercizio della cucina e delle somministrazioni;

5 Aggiornamenti ed eventuali integrazione dei calcoli strutturali e nulla osta Genio Civile;

6 Eventuale autorizzazione allo scarico della rete delle acque reflue;

7 Redazione, se necessaria, della D.I.A. (denuncia di inizio attività) a firma di un tecnico abilitato nominato dall'Impresa.

15) La conservazione ed il ripristino delle vie, delle vie di transito, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che venissero interrotti per l'esecuzione dei lavori, provvedendosi a proprie spese con opportune opere provvisorie.

16) Il risarcimento dei danni che in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprietà pubbliche e private od a persone, restando libere ed indenni l'Amministrazione appaltante ed il suo personale.

17) La fornitura di cartelli indicatori e la relativa installazione, nel sito o nei siti indicati dalla Direzione dei lavori, entro 5 giorni dalla consegna dei lavori. I cartelloni di dimensioni minime m.2x1 recante a colori indelebili le diciture secondo il modello che di seguito si riporta, da riprodurre su sfondo di colore bianco previa approvazione della D.L.:

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

OGGETTO DEI LAVORI

ENTE FINANZIATORE:

PROGETTISTA:

IMPRESA:

IMPORTO CONTRATTUALE DEI LAVORI:

DATA CONSEGNA LAVORI:

DATA ULTIMAZIONE PREVISTA:
DIRETTORE DI CANTIERE:
DIRETTORE TECNICO DELL'IMPRESA:
DIREZIONE DEI LAVORI:
ASSISTENZA ALLA D.L.:
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

La tabella ed i suoi dispositivi di sostegno dovranno essere costituiti da materiali resistenti ed essere mantenuti in perfetto stato fino alla visita di collaudo. Ogni qualvolta sia accertata la mancanza o il cattivo stato di conservazione della prescritta tabella sarà applicata una penale di € 500,00. Sarà, inoltre, applicata una penale di € 100,00 per ogni giorno trascorso a partire dalla data dell'accertata inadempienza fino a quella della constatata apposizione o riparazione della tabella.

L'importo delle penali sarà addebitato sul certificato di pagamento in acconto, successivo all'inadempienza.

18) La fornitura di notizie statistiche sull'andamento dei lavori, per periodi quindicinali, a decorrere dal sabato immediatamente successivo alla consegna degli stessi, come di seguito:

a) Numero degli operai impiegati, distinti nelle varie categorie, per ciascun giorno della quindicina, con le relative ore lavorative.

b) Genere di lavoro eseguito nella quindicina, giorni in cui non si è lavorato e cause relative. Dette notizie dovranno pervenire alla Direzione non oltre il mercoledì immediatamente successivo al termine della quindicina, stabilendosi una penale, per ogni giorno di ritardo, di € 100,00.

19) L'esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione concorrenti nei cavi e l'esecuzione di opere provvisorie per lo scolo e la deviazione preventiva di esse dalle sedi stradali o dal cantiere, in generale. Nonché i saggi e le indagini per l'individuazione della rete fognante e di altri servizi, e l'assistenza per la eventuale deviazione degli stessi.

20) La riparazione dei danni, dipendenti anche da forza maggiore, che si verificassero negli scavi, nei rinterri, agli attrezzi ed a tutte le opere provvisorie.

21) L'esecuzione di modelli e campionature di lavori, materiali e forniture che venissero richiesti dalla Direzione Lavori.

22) L'approntamento di un laboratorio di cantiere, fisso o mobile e con le necessarie attrezzature, che l'Amministrazione ritenesse di istituire, nonché le spese per il personale addetto.

23) L'esecuzione di perizie ed analisi, come pure verifiche ed assaggi, e relative spese che venissero in ogni tempo ordinati dalla Direzione Lavori, presso il laboratorio di cantiere o presso gli Istituti autorizzati, sui materiali e forniture da impiegare od impiegati o sulle opere, in corrispettivo a quanto prescritto nella normativa di accettazione o di esecuzione.

24) La conservazione dei campioni fino al collaudo, muniti di sigilli controfirmati dalla Direzione e dall'Appaltatore, in idonei locali o negli uffici direttivi.

25) Il carico, trasporto e scarico dei materiali delle forniture e dei mezzi d'opera ed il collocamento a deposito od in opera con le opportune cautele atte ad evitare danni od infortuni, anche al di fuori del cantiere in regime di piena sicurezza e comunque secondo quanto previsto dal P.S.C. nonché dal Coordinatore in fase di Esecuzione.

26) Il ricevimento dei materiali e forniture escluse dall'appalto nonché la loro sistemazione, conservazione e custodia, garantendo a proprie spese e con piena responsabilità il perfetto espletamento di tali operazioni.

27) La custodia di opere escluse dall'appalto eseguite da ditte diverse per conto dell'Amministrazione o della stessa direttamente. La riparazione dei danni che, per ogni causa o per negligenza dell'Appaltatore, fossero apportati ai materiali forniti od ai lavori da altri compiuti.

28) L'autorizzazione al libero accesso alla Direzione Lavori ed al personale di assistenza e sorveglianza, in qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro o di produzione dei materiali, per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previsti dal presente Capitolato.

29) L'autorizzazione al libero accesso ad altre Imprese o Ditte ed al relativo personale dipendente, ai cantieri di lavoro, nonché l'uso parziale o totale di ponteggi, impalcature, opere provvisorie ed apparecchi di sollevamento, senza diritto a compenso, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori o delle forniture scorporate.

30) La fornitura di fotografie delle opere nel formato, numero e frequenza prescritti dalla Direzione Lavori e comunque non inferiori a trentasei per ogni stato di avanzamento, nel formato 18 x 24 e ove necessario, per dettagli e particolari, di maggiore dimensione.

31) L'assunzione di un Direttore del cantiere, ove l'Appaltatore non ne abbia il titolo, nella persona di un tecnico professionalmente abilitato, anche con riferimento al DPR 34/2000, regolarmente iscritto all'Albo di categoria, e di competenza professionale estesa ai lavori da dirigere con particolare riferimento ai lavori di restauro. Il nominativo ed il domicilio di tale tecnico dovranno essere comunicati alla Direzione, per iscritto, prima dell'inizio dei lavori. Il nominativo del Direttore del cantiere dovrà essere di gradimento della Direzione dei lavori, la quale potrà, in qualsiasi momento chiederne la sostituzione immediata.

32) La calcolazione di tutti gli impianti tecnici compresi nell'appalto e la relativa progettazione esecutiva, compresa ogni incombenza e spesa per denunce, approvazioni, licenze, collaudi, e certificazioni ecc. che al riguardo fossero prescritti. In particolare l'impresa è tenuta alla verifica preventiva delle strutture progettate con relativa calcolazione; laddove si rendesse necessario l'impresa è tenuta alle rielaborazioni progettuali esecutive delle strutture dietro indicazione della Direzione dei lavori. Lo stesso dicasi per gli impianti tecnologici, elettrici e dell'ascensore. In alternativa alla calcolazione di tutti gli impianti, mediante specifica dichiarazione, l'Appaltatore dovrà verificare ed accettare la calcolazione inclusa nel progetto esecutivo.

- 33) La calcolazione e le verifiche di calcolo delle strutture resistenti da realizzare e di eventuali nuove strutture da realizzare, nonché provvisoriale e di protezione, ad onere dell'impresa, fermo restando che il visto sul progetto da parte della Direzione Lavori non solleva l'Appaltatore, il Progettista ed il Direttore del cantiere, per le rispettive competenze, dalla responsabilità relativa alla stabilità e funzionalità di dette opere; in alternativa alla calcolazione di tutte le strutture, mediante specifica dichiarazione, l'Appaltatore dovrà verificare ed accettare la calcolazione inclusa nel progetto esecutivo.
- 34) Le prove di carico e le verifiche delle varie strutture (pali di fondazione, travi, solai, mensole, rampe, ecc.) che venissero ordinate dalla Direzione o dal Collaudatore; l'apprestamento di quanto occorrente ovvero le minime stabilite dalla legge (materiali, mezzi d'opera, opere provvisoriale, operai e strumenti) per l'esecuzione di tali prove e verifiche).
- 35) L'osservanza delle norme di polizia stradale, di quelle di polizia mineraria (Legge 30 marzo 1893, n. 184 e Regolamento 14 gennaio 1894, n.19) nonché di tutte le prescrizioni, leggi e regolamenti in vigore per l'uso di mine e/o esplosivi, ove tale uso sia consentito.
- 36) La consegna e l'uso di tutte o di parte delle opere eseguite, previo accertamento verbalizzato in contraddittorio, ancor prima di essere sottoposte a collaudo.
- 37) La custodia, la conservazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere fino al collaudo,
- 38) Lo sgombero e la pulizia del cantiere entro un mese dall'ultimazione dei lavori, con la rimozione di tutti i materiali residuali, i mezzi d'opera, le attrezzature e gli impianti esistenti nonché con la perfetta pulizia di ogni parte e di ogni particolare delle opere da sfrabbricidi, calcinacci, sbavature, pitture, unto, ecc.
- 39) Le spese per i collaudi tecnici (compreso il collaudo statico), prove, indagini, controlli e analisi prescritti dall'Amministrazione, nonché dalla D.L., dagli organi di vigilanza, su strutture ed impianti, anche di cantiere e provvisoriale, esclusi i collaudi previsti a carico dell'Ente Appaltante come riportati nel quadro economico del progetto.
- 40) Le spese per tutte le indagini, prove e controlli che il Collaudatore riterrà opportuno disporre, a insindacabile giudizio, e per gli eventuali ripristini. In particolare sono oneri dell'impresa la redazione a strutture ultimate e i collaudi statici ove necessari.
- 41) Le spese di contratto ed accessorie e cioè tutte le spese e tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari (verbali, atti di sottomissione, certificati, etc.), le spese per le copie esecutive, le tasse di registro e di bollo principali e complementari.
- 42) L'approntamento, la custodia e la pulizia dell'ufficio, provvisto di servizio igienico, che la Direzione Lavori ritenesse necessario istituire in cantiere (con relativi allacciamenti alle varie utenze: luce, acqua, telefono) e provvedere ai salari e contributi assicurativi del personale ausiliario dell'ufficio.
- 43) La presentazione prima dell'inizio dei lavori del Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) (ai sensi del D.L. 494/96 e successive modifiche) ed anche delle eventuali modifiche apportate a detto piano dal Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva, senza che ciò implichi alcuna richiesta di maggiori compensi da parte dell'Appaltatore, variazioni o aumento dei prezzi contrattuali. E comunque secondo quanto previsto dall'art. 131 del Codice.
- 44) Nomina del Direttore tecnico dell'impresa. E' l'organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori, e deve avere i requisiti previsti dall'art. 26, commi 2 e 3 del Regolamento di Qualificazione Esecutori LL.PP. (Regolamento di Qualificazione) di cui al D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34. La nomina di Direttore tecnico dell'impresa deve essere accompagnata da dichiarazione dell'interessato circa l'unicità dell'incarico. Qualora l'impresa, per qualsiasi motivazione, dovesse trovarsi priva di Direttore tecnico dovrà sospendere immediatamente tutte quelle lavorazioni comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori di cui all'allegato II al D.Lgs. 494/1996, provvedere ad allontanare dal cantiere tutte le imprese fuorché una, eseguendo solo lavorazioni che non abbiano necessità di coordinamento, e provvedere a sostituire il Direttore tecnico entro e non oltre 5 giorni (cinque giorni) dalla data della mancanza. Decorso tale termine infruttuosamente, l'Appaltatore non potrà più proseguire i lavori per mancanza della idoneità tecnica e organizzativa di cui all'art. 18, comma 1, lett. b) del Regolamento di Qualificazione: tale circostanza comporta la rescissione del contratto, e la prosecuzione in danno.

28 - Esecuzione d'ufficio - Rescissione del contratto

28.1 Generalità

Nel caso in cui l'Appaltatore si rifiutasse all'immediato rifacimento delle opere male eseguite, all'esecuzione delle opere mancanti, alla demolizione e sostituzione di quelle non rispondenti alle condizioni contrattuali, o non rispettasse o ritardasse il programma accettato o sospendesse i lavori, ed in generale, in tutti i casi previsti dagli artt. 135, 136, 137, 138, 139, 140 del Codice. l'Amministrazione appaltante avrà il diritto di procedere all'esecuzione d'ufficio dei lavori od alla rescissione del contratto in danno dell'Appaltatore stesso.

28.1 Esecuzione d'ufficio

Per l'esecuzione d'ufficio nei casi previsti dal citato art. 136 l'Amministrazione potrà avvalersi delle somme extraliquidate e da liquidarsi all'Appaltatore, di quelle depositate in garanzia e di ogni altra somma che risultasse a credito dello stesso in dipendenza del contratto. L'eccedenza delle spese per l'esecuzione d'ufficio si riterrà a carico dell'Appaltatore che dovrà immediatamente rifonderle.

28.1 Rescissione del contratto

Si darà luogo alla rescissione del contratto ai sensi dell'art.140 del Codice, oltre nei casi previsti dagli art. 136, 137 e 138 del Codice anche in ogni altro caso d'inadempimento dell'Appaltatore, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione.

29 - Subappalto e cottimo - Noli a caldo e contratti di fornitura - Divieti - Fusioni

29.4 Subappalto e cottimo

Salvo diverse condizioni disposte dalla legge, non è consentito l'affidamento in subappalto o in cottimo per la realizzazione dell'intera opera appaltata e comunque per una percentuale superiore al 30% dei lavori della categoria prevalente, sotto pena di immediata rescissione del contratto, di perdita della cauzione e del pagamento degli eventuali danni.

Negli altri casi ed in particolare per le lavorazioni indicate ai punti 7, 8, 9, 10 e 14 della tabella 1 riportata all'art.2.1 del presente Capitolato, tale affidamento è sottoposto alle condizioni del combinato disposto dell'Art.118 del Codice e dell'art. 30 del D.P.R. n. 34/2000.

L'Appaltatore dovrà praticare, per il lavoro e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultati dall'aggiudicazione, al netto del ribasso offerto. Il contratto tra lo stesso e l'Impresa subappaltatrice dovrà essere trasmesso in copia autentica all'Amministrazione ed alla Direzione Lavori entro venti giorni dalla data di stipula .

L'importo dei lavori affidati in subappalto od in cottimo, in rapporto alle disposizioni del bando, potrà essere corrisposto all'interessato direttamente od indirettamente. Nel primo caso l'Appaltatore comunicherà all'Amministrazione la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore o cottimista con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. Nel secondo caso e' fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietenzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

29.5 Noli a caldo - Contratti di fornitura

Le disposizioni di cui al precedente punto si applicano anche ai noi a caldo ed ai contratti di fornitura con posa in opera del materiale fornito, quando il valore di quest'ultimo sia inferiore rispetto a quello dell'impiego di mano d'opera.

29.6 Divieti

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. E' vietata inoltre l'associazione anche in partecipazione o il raggruppamento temporaneo di imprese concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara. La violazione della disposizione comporterà l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto.

L'esecuzione delle opere e dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. E vietato inoltre all'Appaltatore, a norma della Legge 23 ottobre 1960, n. 1369, di affidare in appalto ed in subappalto od in qualsiasi altra forma, anche a società cooperative, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di mano d'opera assunta e retribuita dall'Appaltatore o dall'intermediario, qualunque sia la natura dell'opera o del servizio cui le prestazioni si riferiscono. E altresì vietato di affidare ad intermediari, siano questi dipendenti, terzi o società anche se cooperative, lavori da eseguirsi a cottimo da prestatori di opere assunti e retribuiti da tali intermediari.

E vietato infine qualunque cessione di credito e qualunque procura che non siano riconosciute dall'Amministrazione.

29.7 Fusioni, cessioni, subentri e conferimenti

Sono regolamentati dall'art. 116 del Codice.

30 - Prezzi di elenco - Revisione

30.1 Generalità

I prezzi unitari e globali in base ai quali, sotto deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni, risultano dall'Elenco allegato al contratto. Essi comprendono:

- a) Per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporti, imposte, dazi, cali, perdite, sfridi, ecc. nessuna accentuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto di lavoro.
- b) Per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere, nonché quote per assicurazioni sociali, per infortuni ed accessori di ogni specie, e per ogni onere (Visite mediche, Dispositivi di Protezione Individuali e/o Collettivi, Informazione sui rischi per ogni singola mansione etc.) derivante dall'applicazione del Piano di Sicurezza ai sensi del D.L. 81/2008.
- c) Per i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari ed i mezzi d'opera, pronti a loro uso.
- d) Per i lavori: tutte le spese per i mezzi d'opera provvisori, nessuna esclusa e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente richiamati.

I prezzi medesimi, diminuiti del ribasso offerto e sotto le condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato, s'intendono accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e quindi invariabili durante tutto il periodo dei lavori ed indipendenti da qualsiasi volontà.

30.2 Revisione dei prezzi

L'Appaltatore ha l'obbligo di condurre a termine i lavori in appalto anche se in corso di esecuzione dovessero intervenire variazioni di tutte o parte delle componenti dei costi di costruzione.

Non é ammessa pertanto la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi, e non si applica il 1° comma dell'art.1664 del codice Civile.

31 - Responsabilità dell'appaltatore

L'Appaltatore e' l'unico responsabile delle opere appaltate in conformità alle migliori regole dell'arte, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento.

Le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e sorveglianza, l'approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro intervento devono intendersi esclusivamente connessi con la miglior tutela dell'Amministrazione e non diminuiscono la responsabilità dell'Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo, fatto salvo il maggior termine di cui agli artt. 1667 e 1669 del C.C..

32 - Rappresentante tecnico dell'appaltatore

L'Appaltatore che non conduce personalmente i lavori dovrà, ai sensi dell'Art. 3 del Capitolato Generale, farsi rappresentare per mandato da persona fornita dei requisiti tecnici (tecnico laureato Ingegnere o Architetto) e morali alla quale deve conferire le facoltà necessarie per l'esecuzione dei lavori restando sempre responsabile dell'operato del suo rappresentante.

Il rappresentante tecnico, il cui nome sarà tempestivamente comunicato all'Amministrazione unitamente a dichiarazione scritta di accettazione, dovrà, per tutta la durata dei lavori, dimorare in luogo prossimo ai lavori. L'Amministrazione ha la facoltà di esigere il cambiamento immediato di detto rappresentante senza bisogno di darne motivazione e senza indennità di sorta per l'Appaltatore o per lo stesso rappresentante.

33 - Indicazione delle persone che possono riscuotere

La persona o le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietenzare le somme dovute in acconto od a saldo, saranno indicate nel contratto.

Tale autorizzazione dovrà essere comprovata, nel caso di ditte individuali, mediante certificato della Camera di Commercio e nel caso di Società mediante appositi atti legali.

34 - Definizione delle controversie

34.1 Composizione bonaria

Trova applicazione l'art. 240 del Codice .

34.2 Composizione non bonaria

Trova applicazione l'art. 241 del Codice.

35 - Disposizioni in materia di sicurezza

In relazione agli adempimenti di legge in materia di sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, l'Appaltatore é obbligato a rispettare tutta la relativa vigente normativa con particolare riferimento a quanto esplicitato e prescritto nel P.S.C. e nel P.O.S. nonché dagli ordini impartiti dal Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione.

36 - Disposizioni generali relative ai prezzi

In caso di appalto di opere contabilizzati a misura in base all'Elenco prezzi allegato al presente Capitolato, per la misurazione delle singole lavorazioni si applicano le norme contenute nel Capitolato di appalto tipo edito dal Ministero dei Lavori Pubblici, e successive modifiche ed integrazioni. In particolare si applicheranno le norme indicate all'art.77. La valutazione delle opere sarà effettuata applicando ai prezzi indicati nell'Elenco prezzi allegato al presente Capitolato il ribasso percentuale unico offerto dall'Appaltatore al momento della gara.

Per tutte le opere dell'appalto, le varie quantità di lavoro saranno determinate con misure geometriche, oppure a peso restando escluso ogni altro metodo.

Il prezzo complessivo dei lavori, così come indicato nel progetto esecutivo approvato, compensano:

a) circa i materiali, ogni spesa (per forniture, trasporto tasse, se dovute, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;

b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché, per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;

c) circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;

d) circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, i mezzi d'opera provvisori, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o in discesa, ecc., e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli dell'offerta prezzi allegata al Contratto.

I prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, nonché, il compenso a corpo dell'opera, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di convenienza, a tutto suo rischio.

Essi sono fissi ed invariabili, salvo l'eventuale applicazione di leggi che consentono la revisione dei prezzi contrattuali. Ove, durante la realizzazione delle opere, si dovesse presentare la necessità di eseguire categorie di lavori non previste o di utilizzare materiali diversi da quelli designati, prima di procedere all'esecuzione di dette opere si dovranno pattuire nuovi prezzi, conformemente a quanto stabilito dall'art. 163 del Regolamento, facendo riferimento, se riportati, a quelli del Prezziario Regionale in vigore al momento della formulazione dell'offerta.

CAPITOLO III

1 - Qualità e provenienza dei materiali

2 - Modalità di esecuzione delle opere

3 - Modo di valutare i lavori

Per quanto riguarda i predetti 3 sub-capitoli, devono essere rispettate tutte le prescrizioni Capo II, parte I e parte II, e Capo III del Capitolato Speciale tipo per appalti di lavori edili predisposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici il 14/12/90 e successivi aggiornamenti, che si intende integralmente allegato al presente Capitolato.

Per le parti di esso in contrasto con il presente Capitolato avrà preminenza normativa quest'ultimo.

INDICE

CAPITOLO I - OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO - DESIGNAZIONE, FORME E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE - CONDIZIONI DI APPALTO.....	1
1 - OGGETTO DELL'APPALTO	1
2 - AMMONTARE DELL'APPALTO	1
2.1 <i>Importo dei lavori</i>	1
2.2 <i>Importo per lavori e servizi di ingegneria, da assoggettare a ribasso</i>	1
2.3 <i>Importo contrattuale</i>	2
2.4 <i>Variazioni degli importi</i>	2
3 - DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE - OPERE ESCLUSE	2
4 - CONDIZIONI DI APPALTO	2
5 - VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE	3
5.1 <i>varianti in corso d'opera</i>	3
5.2 <i>nuovi prezzi per lavori non previsti</i>	3
6 - ECCEZIONI DELL'APPALTATORE.....	3
CAPITOLO II DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO	4
7 - OSSERVANZA DELLE LEGGI, DEL REGOLAMENTO E DEL CAPITOLATO GENERALE.....	4
8 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO	4
9 - CAUZIONE PROVVISORIA - TERMINE DI STIPULA DEL CONTRATTO DEFINITIVO	4
9.1 <i>Cauzione provvisoria</i>	4
9.2 <i>Cauzione definitiva</i>	4
9.3 <i>Coperture assicurative - Assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile</i>	5
10 - CONSEGNA DEI LAVORI.....	5
10.1 <i>Consegna in Generale</i>	5
10.2 <i>Consegna frazionata</i>	5
10.3 <i>Inizio lavori - Penale a causa di risoluzione</i>	5
11 - TEMPO UTILE PER LA ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALE PER IL RITARDO.	5
12 - SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI	5
13 - PROROGHE.....	6
14 - IMPIANTO DEL CANTIERE - PROGRAMMA ED ORDINE DEI LAVORI	6
14.1 <i>Impianto del cantiere</i>	6
14.2 <i>Programma ed ordine dei lavori</i>	6
14.3 <i>Elenco degli addetti da utilizzare per opere specialistiche</i>	7
14.4 <i>Premio di incentivazione</i>	7
15 - ANTICIPAZIONI	7
15.1 <i>Anticipazioni fatte dall'Amministrazione all'Impresa</i>	7
15.2 <i>Anticipazioni effettuate dall'Impresa per il pagamento di lavori o provviste</i>	7
16 - PAGAMENTI IN ACCONTO - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI	7
16.1 <i>Lavori in generale</i>	7
16.2 <i>Contabilizzazione delle opere a corpo (appalti d'importo superiore a € 500.000)</i>	8
16.3 <i>Contabilizzazione di lavori a misura e a corpo previsti in Elenco Prezzi</i>	8
17 - DANNI DI FORZA MAGGIORE	9
18 - ACCERTAMENTO E MISURAZIONE DEI LAVORI	9
19 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI - CONTO FINALE - COLLAUDO.....	9
19.1 <i>Ultimazione dei lavori</i>	9
19.2 <i>Conto finale</i>	9
19.3 <i>Collaudo</i>	9
20 - MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO	10
21 - DISCORDANZE DEGLI ATTI DI CONTRATTO - PRESTAZIONI ALTERNATIVE	10
22 - PROPRIETÀ DEGLI OGGETTI TROVATI E DEI MATERIALI DI DEMOLIZIONE	10
22.1 <i>oggetti trovati</i>	10
22.2 <i>materiali di demolizione</i>	10
23 - LAVORO NOTTURNO E FESTIVO	10
24 - DISCIPLINA NEI CANTIERI.....	11
25 - TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI.....	11
25.1 <i>Trattamento dei lavoratori</i>	11
25.2 <i>Tutela dei lavoratori</i>	11
26 - ESTENSIONE DI RESPONSABILITÀ - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI	11
27 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE	11

28 - ESECUZIONE D'UFFICIO - RESCISSIONE DEL CONTRATTO.....	14
28.1 Generalità	14
28.1 Esecuzione d'ufficio.....	14
28.1 Rescissione del contratto.....	15
29 - SUBAPPALTO E COTTIMO - NOLI A CALDO E CONTRATTI DI FORNITURA - DIVIETI - FUSIONI.....	15
29.4 Subappalto e cottimo.....	15
29.5 Noli a caldo - Contratti di fornitura.....	15
29.6 Divieti.....	15
29.7 Fusioni, cessioni, subentri e conferimenti.....	15
30 - PREZZI DI ELENCO - REVISIONE.....	15
30.1 Generalità	15
30.2 Revisione dei prezzi.....	16
31 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE	16
32 - RAPPRESENTANTE TECNICO DELL'APPALTATORE.....	16
33 - INDICAZIONE DELLE PERSONE CHE POSSONO RISCUOTERE	16
34 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	16
34.1 Composizione bonaria.....	16
34.2 Composizione non bonaria.....	16
35 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	16
36 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI.....	16

CAPITOLO III 1 - QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI 2 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE OPERE 3 - MODO DI VALUTARE I LAVORI..... 17